

Piano per il Lavoro e l'Economia Ecologica e Solidale

Annunciata in Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 2013 n. 238

Articolo 1. Istituzione e finalità dell'Agenzia per il Lavoro e l'Economia Ecologica e Solidale (ALES)

1. E' costituita l'Agenzia per il Lavoro e l'Economia Ecologica e Solidale (ALES) come strumento straordinario di contrasto alla crisi e alla disoccupazione, ed in attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 9, 11, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 53 della Costituzione. Concorrono alla formazione dell'Agenzia, mediante incorporazione, fusione, acquisizione, le agenzie e gli enti esistenti con finalità analoghe, a partire da Italia Lavoro SpA.

2. L'Agenzia per il Lavoro e l'Economia Ecologica e Solidale è ente pubblico strumentale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che per lo svolgimento delle proprie funzioni di programmazione, opera in sinergia con i Ministeri dell'Economia e Finanze, Sviluppo Economico, Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare, Infrastrutture e Trasporti, Salute, Istruzione, Università e Ricerca, Beni e Attività Culturali, Pari Opportunità e Politiche giovanili, Integrazione, Pubblica amministrazione e semplificazione, Affari regionali e autonomie, Coesione Territoriale, secondo lo Statuto dell'Agenzia, di cui ai commi seguenti.

3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Parlamento approva lo Statuto dell'Agenzia, in modo da assicurare il raggiungimento delle seguenti finalità:

- a) contrasto della disoccupazione, con particolare riferimento alla ricollocazione delle lavoratrici e dei lavoratori che hanno perso il posto di lavoro a seguito di chiusure o ristrutturazioni aziendali;
- b) innalzamento del tasso di attività della popolazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile, con l'obiettivo di garantire la piena e buona occupazione attraverso la creazione diretta e indiretta di posti di lavoro;
- c) promozione dello sviluppo sociale, ecologico e solidale attraverso processi di riqualificazione industriale e riconversione dell'economia fondati sulla produzione pubblica di beni collettivi, con particolare riferimento alla salvaguardia del territorio e delle risorse naturali, all'economia della conoscenza, alla cura delle persone.

4. Il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3 avviene attraverso la definizione del Piano per il Lavoro e l'Economia Ecologica e Solidale. Il Piano è approvato dal Parlamento entro 90 giorni dalla Costituzione dell'Agenzia, previo parere vincolante della conferenza Stato-Regioni e della conferenza Stato-Città ed Autonomie locali.

5. Le Regioni, in analogia a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, istituiscono Agenzie Regionali per il Lavoro e l'Economia Ecologica e Solidale che svolgono la propria funzione di programmazione sulla base del monitoraggio dei bisogni, delle vocazioni dei territori, dell'identificazione delle priorità di intervento, in raccordo con il sistema delle autonomie locali.

Entro 30 giorni dall'adozione del Piano, le Regioni adottano Piani Regionali per il Lavoro e l'Economia Ecologica e Solidale.

6. La definizione dei Piani avviene con procedure che garantiscano la partecipazione della cittadinanza e delle associazioni rappresentative di interessi diffusi, con particolare riferimento alle organizzazioni sindacali, alle associazioni operanti per la salvaguardia dell'ambiente, alle associazioni di tutela dei diritti sociali e promozione della cittadinanza attiva.

7. Il regolamento attuativo della presente legge definisce le procedure e le modalità atte ad assicurare la partecipazione. Il medesimo regolamento definisce altresì la costituzione di osservatori permanenti di norma a base regionale, sull'attuazione dei Piani per il Lavoro e l'Economia Ecologica e Solidale, in grado di assicurare il monitoraggio costante, la trasparenza e la valutazione degli interventi.

8. Gli osservatori di cui al comma 7 del presente articolo si avvalgono del sistema degli Enti Pubblici di Ricerca competenti nelle materie afferenti alle finalità dell'ALES. Al sistema degli Enti Pubblici di Ricerca è altresì affidata la valutazione dell'impatto occupazionale, ecologico, di genere, generazionale, dei principali provvedimenti di politica economica, ambientale e sociale.

Articolo 2. Piani per il Lavoro e l'Economia Ecologica e Solidale. Criteri generali.

1. Il Piano Nazionale è di norma triennale ed individua:

- a) gli obiettivi da conseguire nel triennio con la definizione del numero di posti di lavoro da attivare e la ripartizione di questi tra assunzioni dirette e obiettivi occupazionali nei settori privati;
- b) i requisiti per l'assunzione ed i livelli retributivi, nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale e delle leggi vigenti. E' abrogato l'articolo 8 del decreto legge n.138/2011 convertito in legge n.148/2011.

2. Il Piano Nazionale definisce gli interventi nei settori prioritari, in coerenza con la presente legge, attraverso la definizione di specifici piani settoriali e attraverso le intese da stipulare con i soggetti pubblici e privati operanti in tali settori, per realizzare gli obiettivi del Piano.

Articolo 3. Settori e obiettivi prioritari di intervento

1. Sono considerati obiettivi prioritari per quel che riguarda le politiche industriali e di riconversione ecologica delle produzioni:

- 1a) l'incremento delle risorse destinate a Ricerca e Sviluppo pubbliche ed il trasferimento delle tecnologie innovative al complesso dell'apparato produttivo e della pubblica amministrazione;

1b) la definizione di un piano energetico nazionale con gli obiettivi di:

- a) ricerca e politiche industriali pubbliche per impianti di nuova generazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per tecnologie innovative nel settore dell'efficientamento energetico;
- b) promozione dell'efficientamento energetico nel settore residenziale e industriale attraverso la conferma per i prossimi dieci anni degli incentivi per la riqualificazione del patrimonio esistente, la definizione e il finanziamento di un intervento straordinario per il risparmio energetico e l'uso delle rinnovabili nella pubblica amministrazione, la definizione di standard obbligatori di efficienza energetica e uso delle rinnovabili per i nuovi edifici;
- c) interventi sulla rete di distribuzione per gestire energie variabili nel tempo breve;

1c) la definizione di un piano nazionale per la mobilità sostenibile con gli obiettivi di:

- a) diminuzione del trasporto merci e persone su gomma attraverso lo sviluppo delle autostrade del mare, i connessi interventi sul sistema portuale, la stipula di accordi con gli autotrasportatori che ne ridefiniscano la missione prevalente sulle tratte brevi, il rinnovo del parco traghetti;
- b) sviluppo del trasporto merci e persone su rotaia e mezzi collettivi, con particolare riferimento alla pendolarità e allo sviluppo del trasporto pubblico locale, a partire dal rinnovo del parco autobus;
- c) riconversione ecologica dei mezzi di mobilità privata, attraverso la produzione di auto elettriche e ibride e connesso sistema infrastrutturale;
- d) il piano definisce le forme di collaborazione con il sistema universitario e con gli enti pubblici di ricerca per la realizzazione del piano per la mobilità sostenibile, anche in relazione agli aspetti più generali di pianificazione territoriale ed urbanistica;

1d) la definizione di piani nazionali per le industrie di base chimica e siderurgica, per la realizzazione di nuovi materiali e prodotti, l'armonizzazione delle produzioni con le esigenze complessive dell'apparato industriale, la messa in sicurezza ambientale e sanitaria degli impianti;

1f) la definizione di un piano nazionale per la riconversione dell'industria bellica;

1e) la definizione di un piano nazionale delle ICT con gli obiettivi di realizzazione del progetto banda larga e ultralarga, fissa e mobile, e per l'infrastrutturazione dell'intero territorio nazionale;

2. Sono considerati obiettivi prioritari per quel che riguarda le politiche per l'agricoltura:

- a) il divieto di coltivazione e sperimentazione in campo aperto di OGM;
- b) il sostegno all'agricoltura di qualità e l'incentivazione della filiera corta anche attraverso la costituzione di distretti pubblici di conferimento, lavorazione, distribuzione dei prodotti agricoli a livello regionale o sub-regionale.
- a) la destinazione in comodato d'uso del demanio agricolo non utilizzato per lo sviluppo dell'agricoltura sociale, attraverso bandi pubblici con clausole di favore per le cooperative di disoccupati e piccoli produttori;
- c) politiche di sostegno della piccola impresa agricola a partire dal credito e delle iniziative di integrazione del reddito da agricoltura a valenza turistica, agrituristica, ambientale;

3. Sono considerati obiettivi prioritari per quel che riguarda le politiche per l'ambiente, il territorio, la sicurezza:

- a) la messa in sicurezza rispetto al rischio idrogeologico;
- b) la messa in sicurezza rispetto al rischio sismico, a partire dagli edifici pubblici scolastici, universitari ed ospedalieri;
- c) la definizione di un piano nazionale per la bonifica dei SIN;
- d) la manutenzione straordinaria della rete idrica;
- e) la gestione dei rifiuti attraverso la loro riduzione, lo sviluppo della raccolta differenziata "porta a porta", l'impiantistica per il riciclaggio, il recupero e riuso dei materiali, la riprogettazione industriale degli oggetti non riciclabili;
- f) il rilancio e il consolidamento delle aree protette come imprescindibili strumenti di tutela ambientale, di governo del territorio e di sviluppo sostenibile, nello spirito della legge quadro del 1991;

4. Sono considerati obiettivi prioritari per quel che riguarda le politiche per la scuola, l'università, la ricerca:

- a) Il rilancio di scuola, università, ricerca pubbliche, e del sistema degli Enti Pubblici di Ricerca, a partire dalla restituzione delle risorse tagliate, e l'eliminazione dei finanziamenti pubblici, diretti ed indiretti, alle scuole e alle università private.
- b) la generalizzazione della scuola dell'infanzia pubblica, statale e in via subordinata comunale, sull'intero territorio nazionale;
- c) l'innalzamento dell'obbligo scolastico a 18 anni, la definizione del numero di alunni per classe, nelle scuole di ogni ordine e grado, in un massimo di 25, di 20 nel caso in cui siano presenti alunni con disabilità;
- d) l'abrogazione della legge 240/2010 con il ripristino della figura del ricercatore a tempo indeterminato e la riforma degli attuali sistemi governance degli atenei, di valutazione e finanziamento della ricerca
- e) La creazione di un sistema di welfare studentesco e di reale garanzia del diritto allo studio, a partire dagli alloggi e dall'abolizione delle figure dell'idoneo non vincitore di borsa e del dottorando senza borsa.

5. Sono considerati obiettivi prioritari per quel che riguarda la cultura:

- a) il sostegno ai diversi settori della produzione culturale (teatro, cinema, musica, artisti di strada, editoria libraria e carta stampata), alla produzione indipendente e il rilancio delle istituzioni culturali pubbliche;
- b) la tutela, conservazione e valorizzazione dei beni artistici e culturali, del patrimonio archivistico e bibliotecario;

d) il riconoscimento del carattere “intermittente” dell’attività dei lavoratori e delle lavoratrici della cultura e la connessa estensione delle tutele in materia di ammortizzatori sociali, previdenza, maternità, infortuni sul lavoro;

6. Sono considerati obiettivi prioritari per quel che riguarda il sistema di protezione sociale:

a) la garanzia dei livelli essenziali di assistenza erogati dal sistema sanitario nazionale;

b) la diminuzione dei tempi di attesa per le prestazioni diagnostiche, per la cura e la riabilitazione;

c) la progressiva eliminazione dei ticket;

d) la definizione di un piano nazionale per la non autosufficienza centrato sull’assistenza domiciliare integrata;

e) la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da erogare uniformemente sul territorio nazionale;

f) il rafforzamento della rete dei servizi sociali territoriali pubblici;

g) la definizione di un piano nazionale per l’abitazione sociale a partire dal recupero urbano e dal riutilizzo ai fini della residenza sociale del patrimonio pubblico e delle aree dismesse;

h) l’istituzione del reddito minimo per le disoccupate e di disoccupati, le inoccupate e gli inoccupati che siano iscritti presso le liste di collocamento dei Centri per l’Impiego. Il reddito minimo è corrisposto anche alle lavoratrici e ai lavoratori occupati a tempo parziale o autonomi, che abbiano determinati requisiti di reddito e patrimonio.

Articolo 4. Primo Piano per il Lavoro e l’Economia Ecologica e Solidale

1. Il primo Piano per il Lavoro e l’Economia Ecologica e Solidale assume l’obiettivo della creazione nel triennio di almeno 1,5 milioni di posti di lavoro, da realizzare attraverso i piani di settore, le stabilizzazioni e assunzioni nel settore pubblico (Stato, Regioni, Enti Locali, Enti Pubblici di Ricerca, Aziende Pubbliche e Partecipate), la riduzione dell’orario di lavoro.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi occupazionali il Piano definisce:

a) le specifiche intese con il sistema delle aziende pubbliche e partecipate (con particolare riferimento a CDP SpA, Enel SpA, Eni SpA, Finmeccanica SpA, Fincantieri SpA, FS SpA, GSE SpA),

b) il riparto degli obiettivi occupazionali su base regionale ed in relazione al monitoraggio dei fabbisogni nei diversi settori;

c) le procedure per la stabilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori precari, ivi compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, della scuola e dell’università pubbliche, della ricerca, delle Regioni e degli Enti Locali, della Sanità e dell’insieme della pubblica amministrazione;

3. Sono rimossi i limiti alle facoltà di assunzione nel settore pubblico;

4. Il Piano individua i criteri per la modifica degli incentivi e delle agevolazioni alle imprese stabilendone la priorità di destinazione secondo :

a) i settori e gli obiettivi prioritari come definiti dall’articolo 3 della presente legge;

b) la definizione di progetti d’impresa e piani industriali in collaborazione con i centri di ricerca e sviluppo pubblici che ne mettano in produzione le acquisizioni innovative;

c) la promozione dell’occupazione a tempo indeterminato, le condizioni di sicurezza e la qualità dei posti di lavoro;

d) la stipula di contratti di solidarietà di cui all’articolo 2 della legge 863/84, ridefiniti secondo quanto previsto dall’articolo 9 della presente legge, che prevedano la piena copertura della retribuzione percepita dalle lavoratrici e dai lavoratori precedentemente alla riduzione d’orario.

e) le disposizioni di cui all’articolo 11 della presente legge in materia di contrasto alle delocalizzazioni delle imprese.

Articolo 5. Modifica del patto di stabilità nell’utilizzo di fondi per i Piani per il Lavoro e l’Economia Ecologica e Solidale.

Le risorse di cui al fondo previsto dal comma 1 dell’ art 13 della presente legge (Fondo Nazionale per il Lavoro e l’Economia Ecologica e Solidale – FNLES), utilizzate dalle Regioni e dai Comuni per i fini di cui alla presente legge , vengono escluse dal computo del patto di stabilità interno nella predisposizione dei bilanci degli EELL utilizzatori (ad integrazione di quanto previsto all’ art 32 comma 4 dopo lettera n della legge 183 / 2011) in analogia con quanto previsto dall’art. 3 commi 1 e 2 della legge 214 del 2011 per le spese di cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali comunitari, in considerazione della eccezionale crisi economica e della necessità di un rapido utilizzo e riprogrammazione delle risorse disponibili .

Articolo 6. Introduzione di un limite massimo per le retribuzioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

1. L’ammontare della retribuzione massima dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, qualunque ruolo o incarico ricoprano, non può essere superiore all’ammontare equivalente a cinque volte la media delle retribuzioni minime previste per i dipendenti delle medesime amministrazioni al livello più basso.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 non può altresì superare il 30% del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui ai commi 1 e 2 si intendono validi anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra le pubbliche amministrazioni e i singoli prestatori d’opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore a dodici mesi, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Articolo 7. Moratoria della messa a gara dei SPL e delle dismissioni di aziende pubbliche e partecipate.

1. In relazione alla sentenza della Corte Costituzionale 199/2012 e nelle more del necessario riordino normativo è stabilita la moratoria dei processi di messa a gara dei servizi pubblici locali di cui all'articolo 112 del TUEL.
2. Fino alla data di approvazione del primo Piano per il Lavoro e l'Economia Ecologica e Solidale è stabilita la moratoria su tutti i processi di dismissione di quote azionarie e/o del patrimonio di aziende pubbliche e partecipate, con particolare riferimento ai settori individuati come strategici dalla presente legge.
3. Il Piano subordina comunque qualsiasi dismissione all'acquisizione pubblica di quote azionarie e/o di patrimonio, per analogo valore, nei settori e secondo gli obiettivi definiti come prioritari dalla presente legge, secondo le modalità definite dal regolamento attuativo.

Articolo 8. Acquisizione da parte dell'ALES di aree ed impianti produttivi e sostegno all'autoimprenditorialità collettiva.

1. Accanto alle funzioni di programmazione di cui all'articolo 1 comma 2 della presente legge, all'ALES compete l'acquisizione di imprese per le quali viene dichiarata la cessione, la cessazione anche parziale di attività produttiva, il fallimento, la delocalizzazione ed il trasferimento dell'impresa, la cessione di ramo d'azienda o qualsiasi altro evento che possa comportare riduzione dei livelli occupazionali di un determinato territorio.
2. L'acquisizione di aree, impianti, dotazioni patrimoniali afferenti all'unità di impresa di cui al comma precedente avviene con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia di esproprio per pubblica utilità.
3. A tale acquisizione deve seguire la predisposizione di un piano industriale, finalizzato al mantenimento, al riavvio e alla rideterminazione delle produzioni, con l'obiettivo prioritario di mantenere e se possibile espandere i livelli occupazionali preesistenti, anche con progetti di riconversione delle attività coerenti con i Piani per il Lavoro e l'Economia Ecologica e Solidale e secondo gli obiettivi prioritari di cui all'articolo 3 della presente legge.
4. L'acquisizione di cui al comma 2 del presente articolo, è messa in atto anche nei casi in cui è riconosciuta necessaria al fine di garantire produzioni strategiche per il paese.
5. Al fine di favorire percorsi di autoimprenditorialità collettiva atti alla salvaguardia degli insediamenti produttivi e dell'occupazione, sono incentivate e sostenute le esperienze di trasmissione di impresa alle lavoratrici e ai lavoratori riuniti in cooperativa. L'intervento è attuato attraverso la concessione di:
 - a) contributi a fondo perduto commisurati all'occupazione salvaguardata, investimenti e costi di gestione previsti o sostenuti nella fase di avvio dell'attività;
 - b) contributi a fondo perduto per assistenza tecnica, tutoraggio e attività di istruzione e formazione delle lavoratrici e dei lavoratori.

Articolo 9. Disposizioni in materia di riduzione dell'orario di lavoro settimanale.

1. La presente legge individua l'obiettivo della riduzione dell'orario di lavoro a 32 ore settimanali, come strategico per il perseguimento della piena e buona occupazione. A tal fine ai contratti di solidarietà di cui all'articolo 2 della legge 863/84, è estesa l'integrazione salariale ad indennizzo delle ore di lavoro perse, prevista per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 della legge 863/84.
2. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 2 del presente articolo è rideterminato per i contratti di solidarietà di cui agli articoli 1 e 2 della legge 863/84, nella misura dell'ottanta per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario.

Articolo 10. Riduzione dell'orario di lavoro nell'arco della vita e delega in materia previdenziale

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il governo è delegato a rivedere la normativa in materia previdenziale secondo i criteri e le disposizioni che seguono:

1. Rideterminazione dell'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia in 65 anni per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, e per i lavoratori autonomi.
2. Rideterminazione dell'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia in 60 anni per le lavoratrici dipendenti pubbliche e private e per le lavoratrici autonome. Subordinazione di ogni incremento dell'età per la pensione di vecchiaia delle donne all'eliminazione dei differenziali esistenti tra donne e uomini in relazione al tasso di occupazione, alle mansioni svolte e ai livelli retributivi.
3. Reintroduzione della pensione di anzianità con 40 anni di contributi versati a prescindere dall'età anagrafica, non soggetti all'incremento legato all'aumento dell'aspettativa di vita, senza penalizzazioni sugli assegni pensionistici.
4. Reintroduzione della somma tra età anagrafica ed anzianità contributiva come requisito per l'accesso alla pensione, senza penalizzazioni sugli assegni pensionistici. Determinazione di tale somma a valori comunque non superiore a quelli previsti per le pensioni maturate al 31 dicembre 2012.
5. Riduzione di età per i lavori e le attività usuranti. Identificazione delle tipologie di lavoro comunque disagiate a cui estendere la riduzione dell'età.

6. Eliminazione degli innalzamenti dell'età di pensione legati all'incremento dell'aspettativa di vita o in subordine rideterminazione differenziata dell'aspettativa di vita sulla base delle diverse condizioni socio-economiche.
7. Introduzione di un minimo di pensione, con 15 anni di contributi, compresi i contributi figurativi.
8. Introduzione di un massimo di pensione e del cumulo dei trattamenti pensionistici, comunque non superiore a 75.000 euro annui lordi.
9. Costituzione di un fondo per la previdenza complementare presso l'Inps con la facoltà per ogni lavoratrice ed ogni lavoratore di attribuire a tale fondo il proprio risparmio previdenziale e i contributi aggiuntivi delle imprese. Introduzione della reversibilità dell'adesione ai fondi pensione
10. Istituzione di una Commissione volta a definire le modalità per destinare sul territorio nazionale le risorse della previdenza complementare.

Articolo 11. Ulteriori misure per l'occupazione e l'ambiente: contrasto alle delocalizzazioni e filiera corta dell'industria.

1. Al fine di tutelare l'occupazione e l'ambiente dalle conseguenze negative delle delocalizzazioni produttive, in termini di perdita di occupazione, incremento dei trasporti e connesso impatto sui territori e l'ambiente, il Ministero dello Sviluppo Economico, sentiti il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, stipula con le imprese interessate ad usufruire di contributi economici pubblici a titolo di incentivo o finanziamento, atti negoziali secondo i criteri e gli obiettivi indicati nei commi seguenti del presente articolo.
2. Le imprese aventi sedi operative nel territorio nazionale possono ricevere contributi pubblici, a titolo di incentivo o di finanziamento, subordinatamente all'assunzione dei seguenti obblighi contrattuali:
 - a) la presentazione del piano industriale;
 - b) l'impegno al mantenimento della/e unità produttiva/e per almeno venticinque anni dall'insediamento;
 - c) l'assunzione della responsabilità sociale dell'impresa di cui alla L.R. n. 51 del 27/11/2002, intesa quale integrazione delle problematiche sociali e ambientali, nelle attività produttive e commerciali e nei rapporti con i soggetti che possono interagire con le imprese medesime;
 - d) l'indicazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato come modalità primaria di assunzione del personale, da utilizzare in misura non inferiore al 70% del totale del personale impiegato;
 - e) l'impegno alla definizione, entro dodici mese dall'erogazione degli incentivi, di percorsi di stabilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori assunti a tempo determinato o con modalità contrattuali differenti dal contratto a tempo indeterminato, tramite la contrattazione di 2° livello fra azienda e parti sociali;
 - f) la valorizzazione dell'occupazione femminile;
 - g) la valorizzazione dell'occupazione delle persone in condizione di svantaggio sociale;
 - f) il Piano di Sicurezza previsto dal Testo unico sulla Sicurezza (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro);
3. In caso di violazione degli obblighi contrattuali previsti dal comma 2, tutti gli incentivi o agevolazioni erogati, sono revocati, con applicazione degli interessi legali.
4. Le imprese perdono in ogni caso il diritto ai contributi pubblici di cui al comma 1, da parte dello Stato, delle regioni e degli Enti Locali, nei casi di:
 - a) delocalizzazione parziale o totale delle unità produttive, in Italia o all'estero, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite cessione di ramo d'azienda o appalto di attività produttive ad aziende terze, se alle stesse consegue riduzione del personale dell'azienda in questione;
 - b) mancato rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro;
 - c) danni ambientali dovuti a comprovate inadempienze da parte dell'azienda;
 - d) accertate violazioni di natura fiscale o contributiva;
 - e) accertate irregolarità nell'assunzione dei dipendenti;
 - f) non mantenimento dei livelli occupazionali nel periodo di erogazione dei contributi pubblici;
 - g) mancato rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro o dei contratti aziendali.
5. In deroga ai criteri definiti dal comma 2 lettera b), la revoca degli incentivi non avrà luogo qualora, previa valutazione degli enti locali interessati, vi siano gravi e comprovati motivi che rendano necessario lo spostamento di una o più unità produttive nell'ambito della stessa provincia.
6. Le imprese che sottoscrivono gli obblighi contrattuali di cui al comma 1 sono tenute a documentare annualmente lo stato di attuazione degli stessi. Le istituzioni erogatrici dei contributi pubblici di cui al comma 1, possono in qualsiasi momento disporre ispezioni e controlli, anche a campione in relazione agli incentivi ed alle agevolazioni erogati, allo scopo di verificarne lo stato di attuazione, anche tramite agenti della Guardia di Finanza.
7. Il regolamento attuativo stabilisce le modalità di restituzione dei contributi e/o incentivi economici ricevuti.

8. Il regolamento attuativo della presente legge definisce tipologie di impresa e entità dei contribuiti, la cui erogazione costituisce titolo di partecipazione al capitale della società da parte del soggetto pubblico che ha erogato il contributo.

9. Le aree destinate ad attività produttive ed industriali non possono avere una destinazione diversa per almeno quindici anni dall'insediamento delle unità produttive o dal momento dell'erogazione dei contributi e/o incentivi. I comuni apportano le necessarie modifiche agli strumenti di pianificazione del territorio.

Articolo 12. Interventi a favore dei redditi bassi e da lavoro

1. Entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge il governo è delegato ad intervenire in materia fiscale secondo le seguenti disposizioni:

1a) la diminuzione dell'1% per il 2014, del 2% per il 2015, del 3% a regime nel 2016, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui alla lettera a) del comma 1, articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

1b) l'introduzione di un meccanismo automatico di recupero del drenaggio fiscale, basato sull'indicizzazione dei limiti di scaglioni, delle detrazioni e dei relativi limiti di reddito alle variazioni annue dell'indice dei prezzi al consumo, se superiori all'1%.

2. Il governo è altresì delegato ad istituire un compenso orario minimo applicabile a tutti i rapporti aventi ad oggetto una prestazione lavorativa, inclusi quelli di natura parasubordinata e quelli con contenuto formativo, determinato come media dei minimi contrattuali della contrattazione collettiva nazionale.

Articolo 13. Fondo Nazionale per il Lavoro e l'Economia Ecologica e Solidale

1. Per il finanziamento dei Piani per il Lavoro e l'Economia Ecologica e Solidale e l'attuazione degli interventi della presente legge, con esclusione di quanto previsto dall'articolo 10, è istituito il Fondo Nazionale per il Lavoro e l'Economia Ecologica e Solidale. Tale fondo è conferito all' ALES e viene incrementato annualmente in sede di legge finanziaria sulla base di una programmazione triennale; tale fondo viene utilizzato in analogia alle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari, come previsto dall' art 3 commi 1 e 2 della legge 214 del 22 dicembre 2011.

2. Al Fondo sono conferite risorse pari a 50 miliardi di euro per l'anno 2014, 66 miliardi di euro per l'anno 2015, 85 miliardi di euro per l'anno 2016, per l'attuazione del primo Piano per il Lavoro, comprensivi del fondo di rotazione di cui al comma 5 del presente articolo.

3. Entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge il governo è delegato a riformare la normativa in materia fiscale, al fine di determinare le risorse da destinare in quota parte al finanziamento del Fondo Nazionale per il Lavoro e l'Economia Ecologica e Solidale, secondo le seguenti disposizioni:

a) l'istituzione in sostituzione dell'IMU di un'imposta sui nuclei familiari la cui ricchezza netta, costituita dalla somma delle attività reali e finanziarie, al netto delle passività finanziarie, sia superiore ai 700.000 euro. L'aliquota è definita nell'1 per cento da 700.000 a 1.500.000, nell'1,5 per cento da 1.500.000 a 2.300.000, nel 2 per cento da 2.300.000 a 5.000.000, nel 2,5 per cento sopra i 5.000.000 di euro.

b) l'incentivazione della lotta all'evasione ed elusione fiscale e contributiva assumendo l'obiettivo della riduzione del 40 per cento al termine del triennio. Si provvede alla predisposizione delle misure operative necessarie a tal fine in relazione al coinvolgimento delle istituzioni locali, all'adeguamento degli organici delle istituzioni preposte, al potenziamento dell'utilizzo della moneta elettronica. E' da subito disposta la pubblicazione on-line sul sito dell'Agenzia delle Entrate dei dati reddituali di tutti i contribuenti.

c) la modifica del comma 1 articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alla determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con l'introduzione di un'aliquota al 50 per cento per i redditi da 70.000 a 150.000 euro, di un'aliquota al 60 per cento per i redditi tra 150.000 e 200.000 euro, di un'aliquota al 70% oltre i 200.000 euro.

d) l'innalzamento al 23 per cento dell'imposta di cui all'articolo 2 comma 6 del DL n.138 del 2011 convertito con modificazioni dalla Legge n.148 del 2011.

e) l'eliminazione della cedolare secca di cui all'articolo 3 del Dlgs 23/2011 per i redditi da locazione a canone libero.

4. Al Fondo Nazionale per il Lavoro e l'Economia Ecologica e Solidale sono altresì conferite quota parte delle risorse provenienti da:

a) la soppressione del programma di acquisto dei cacciabombardieri F-35 Joint Strike Fighters, la riduzione dei programmi per i nuovi sistemi di arma, la riduzione a centoventimila unità degli organici complessivi del personale militare, il ritiro dalle missioni di guerra.

b) la soppressione del programma per la realizzazione dell'Alta Velocità sulla tratta Torino-Lione, la soppressione del programma per la realizzazione del Terzo Valico della Genova-Milano, la complessiva revisione e riduzione degli stanziamenti per le grandi opere

5. Per il finanziamento degli investimenti di cui ai piani di settore previsti dall'articolo 3 della presente legge è altresì istituito un fondo di rotazione di 10 miliardi presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Articolo 14. Interventi urgenti in materia di tutela dell'occupazione e sostegno al reddito.

1. Entro 90 giorni dall'approvazione dalla presente legge il governo è delegato a riformare la normativa in materia di ammortizzatori sociali al fine di garantire adeguate forme di sostegno al reddito in costanza del rapporto di lavoro e di generalizzare l'indennità di

disoccupazione, per tutte le lavoratrici ed i lavoratori indipendentemente dal loro stato giuridico, dalla natura contrattuale del loro rapporto di lavoro, dalla dimensione e dalla tipologia di impresa presso cui prestano la loro attività lavorativa.

La legge determina il coordinamento tra le misure di cui al presente comma e l'istituzione del reddito minimo di cui al comma 6, lettera h) dell'articolo 3 della presente legge.

2. Nelle more della riforma di cui al comma 1 del presente articolo e dell'attuazione del primo Piano per il Lavoro, per la durata di 24 mesi dall'approvazione della presente legge risulta sospesa l'applicazione degli articoli 4,5 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n.223. Nel caso in cui le condizioni di mercato, processi di ristrutturazione riorganizzazione o conversione aziendale, difficoltà di carattere finanziario con conseguenze sui livelli produttivi determinino eccedenze di personale, queste devono essere gestite per la durata di 24 mesi dall'approvazione della presente legge, esclusivamente attraverso gli strumenti, indicati in ordine di utilizzo prioritario:

- a) dei Contratti di Solidarietà per le imprese in regime di C.I.G.S. di cui alla L.863/84 e per le imprese non rientranti nei regimi di C.I.G.S. di cui alla L. 263/93;
- b) della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria di cui agli articoli 1 e 2 della legge 23 luglio 1991, n.223.

Articolo 15. Obiettivi e trasformazione in ente di diritto pubblico di Cassa Depositi e Prestiti.

1. Cassa Depositi e Prestiti ha l'obiettivo della tutela e di una giusta remunerazione del risparmio ad essa affidato dai cittadini attraverso la sottoscrizione di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, distribuiti attraverso Poste Italiane SpA.

2. Cassa Depositi e Prestiti, premessa la priorità di cui sopra, utilizza le proprie risorse per finalità di utilità sociale, così come indicate al comma 3 del presente articolo, finanziando sotto qualsiasi forma lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico.

3. Si intendono per finalità sociali:

- a) il sostegno agli investimenti finalizzati alla riappropriazione sociale dei beni comuni e dei servizi pubblici;
- b) il sostegno agli investimenti finalizzati all'occupazione e alla riconversione ecologica e solidale dell'economia, come definiti dall'articolo 3 della presente legge.

4. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui ai commi 1,2,3 del presente articolo, Cassa Depositi e Prestiti entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge viene trasformata in ente di diritto pubblico.

5. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, socio di maggioranza di Cassa Depositi e Prestiti SpA, procede all'acquisto delle quote di capitale sociale attualmente detenute dai soci di minoranza.

6. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è delegato ad emanare norme di indirizzo per una revisione dello statuto, delle linee di attività e delle prassi operative di Cassa Depositi e Prestiti, secondo quanto previsto dalla presente legge.